ANNA
LOBOSCO
12.06.2024
11:25:02
UTC

Michele
Emiliano
12.06.2024
13:53:11
GMT+01:00

Regione Puglia

Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 110 del 11/06/2024

"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile: liquidazione somme di cui alle ordinanze di assegnazione rese nell'ambito dei giudizi rubricati ai nn. R.G.E 3241/2022 – 3400/2022 e connessi atti di precetto (Sezione Formazione n. 2)

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

SEZIONE FORMAZIONE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: FOP/SDL/2024/00002

OGGETTO: "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile: liquidazione somme di cui alle ordinanze di assegnazione rese nell'ambito dei giudizi rubricati ai nn. R.G.E 3241/2022 – 3400/2022 e connessi atti di precetto (Sezione Formazione n. 2)

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, così come modificato dal d.lgs. 126/2014 e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle

<u>Ordinanze rese dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Mobiliari – in data 18.09.23 (R.G.E. n. 3241/2022) e in data 05.10.23 (R.G.E. n.3400/2022) e connessi atti di precetto.</u>

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con distinti atti di pignoramento presso terzi, i signori [*omissis*] hanno pignorato tutte le somme dovute dalla Regione Puglia, a qualsiasi titolo, al debitore ente I.I.P. Istituto d'Istruzione Professionale, fino alla concorrenza massima degli importi ivi indicati. Venivano, pertanto, iscritte ai ruoli recanti n. R.G.E. 3241/2022 e 3400/2022 del Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile le relative procedure esecutive mobiliari.
All'esito della approfondita istruttoria compiuta dal terzo pignorato, Regione Puglia, emergeva che l'ente esecutavo era beneficiario di plurime misure su avvisi finanziati con fondi a valere sul POR Puglia 2014/2020; pertanto, in ossequio alla prassi consolidatasi presso gli uffici regionali (anche sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 11/L/23569 del 14/12/2011, acquisita al protocollo della Sezione Formazione Professionale n. 0035047 del 16/12/2011, in merito ad analoghe fattispecie nell'ambito della precedente programmazione operativa regionale), la Regione Puglia rendeva le dichiarazioni di terzo di cui all'art. 547 c.p.c. in tal senso:
"*Con riferimento alle fattispecie di pignoramento c/o terzi presso la pubblica amministrazione, relativamente ai fondi di provenienza comunitaria, ed in particolare per quanto attiene ai Fondi Strutturali, viene in rilievo l'articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi SIE, il quale statuisce che "l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari".*
La riferita disposizione mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati. Ciò induce a ritenere che tale previsione apponga alle citate somme, sia pure indirettamente, un vincolo di destinazione che ne impedisce l'aggressione mediante espropriazione presso terzi.
D'altro canto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su fattispecie di pignoramento presso terzi di finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione Europea, ha rigettato le domande di autorizzazione a procedere al pignoramento in parola ritenendo che "l'autorizzazione del pignoramento significherebbe, nella specie, destinare ad interessi particolari estranei alla politica della cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tale politica", con la conseguenza che detti provvedimenti coercitivi potrebbero ostacolare il buon funzionamento delle Comunità andando ad incidere sulle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalla Comunità (ordinanza 29.5.2001 – Causa C-1/00 SA; causa C-1/02 SA del 27.03.2003). Tale orientamento muove dalla considerazione che tale provvedimento, a differenza di quelli di natura coercitiva che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione di programmi d'azione stabiliti dalle Comunità, non può ostacolare il funzionamento di tali politiche/programmi, in quanto lo stabilirsi della Commissione sul territorio sarà apparso funzionale al raggiungimento degli obiettivi di politica europea.

Inoltre, in ambito nazionale, a sancire l'impignorabilità dei Fondi Strutturali, in quanto somme vincolate ad una specifica destinazione), sono intervenute due pronunce del Giudice Ordinario, una del Tribunale di Napoli e una di quello di Vallo della Lucania, nonché una recente sentenza del TAR Puglia.

Il Tribunale di Napoli, con Sentenza del 8 febbraio 2011, ha sospeso l'esecuzione promossa nei confronti della Regione Campania, quale terzo pignorato in virtù di un obbligo nei riguardi del debitore esecutato, ma nella qualità di organo incaricato dalla Comunità europea del pagamento di provvidenze erogate dalla stessa Comunità per il finanziamento di progetti rientranti nel PO FESR. A fondamento della propria decisione il Tribunale ha dedotto "l'esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme e la loro conseguente non aggredibilità in via esecutiva". Vincolo da affermarsi alla stregua di quanto sancito, oltre che nelle generali previsioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, anche e soprattutto nella specifica disposizione dell'ordinamento interno dettata dall'art.2 comma secondo, del DPR 24 dicembre 1974 n. 727 come modificato dall'articolo 3, comma 5 duodicies, L n. 231/2005, secondo cui "le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (Tribunale di Napoli 13 f., sezione quinta bis, 8 febbraio 2011).

Sulla stessa linea si pone anche la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania che, con Sentenza n.117/2013, ha rigettato la domanda di Equitalia di pignoramento presso terzi, sulla base dell'assunto che i finanziamenti a specifica destinazione sono impignorabili - in deroga alle procedure di rito - in quanto perseguono obiettivi di programmi di sviluppo pubblico.

Da ultimo, anche il TAR Puglia Sezione di Lecce, chiamato a pronunciarsi in merito ad una controversia tra la Regione e la Provincia di Brindisi in ordine al mancato riconoscimento di una somma corrisposta dalla Provincia - in qualità di terza pignorata - ai diretti creditori dell'ENAIP (lavoratori dipendenti dell'Ente di Formazione), ha ritenuto che "gli importi corrisposti in via di anticipazione alla Provincia esecutata costituiscono fondi aventi vincolo di destinazione (PO Puglia FSE 2007-2013 – LR n. 15/2002) per cui non sono assoggettabili a pignoramento. Tale vincolo di destinazione trova fondamento – ad avviso del Collegio - nel principio di integrità dei pagamenti ai beneficiari, sancito già allora dall'art. 80 del Reg. (CE) n.1083/2006 a mente del quale "gli Stati Membri accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve tempo possibile e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"; nonché nell'art. 23, co.3, L.R. 15/2002 secondo cui "le convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo per l'affidamento delle attività formative o di orientamento professionale, come nel caso in esame, devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione delle attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate".

Il principio di integrità dei pagamenti, del resto, rappresenta la ragione per la quale, conformemente a quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n. 29/2009 e nelle successive circolari integrative, l'Amministrazione non ha effettuato e non

effettua interrogazione ad Equitalia prima di liquidare gli importi finanziati a valere sul POR Puglia 2014-2020.
Peraltro, con riferimento ai progetti in itinere, occorre precisare che in linea con il sistema di finanziamento dei Fondi strutturali organizzato non come un'anticipazione di risorse, bensì come un sistema di rimborso di spese, gli importi che la PA deve corrispondere ai soggetti attuatori vengono determinati solo alla fine dell'attività con la presentazione del rendiconto del progetto e la verifica di gestione della Regione. Conseguentemente, il credito non è certo liquido ed esigibile fino a quel momento e pertanto neanche pignorabile.
Tenuto conto, tuttavia, che la qualificazione di impignorabilità delle riferite somme integra un giudizio di diritto e, pertanto, eseguibile esclusivamente dall'organo giudicante, la Regione Puglia rimetteva ogni eventuale diversa valutazione al Tribunale adito, evidenziando in ogni caso che le uniche somme disponibili – sebbene non certe né liquide né esigibili – si riferivano all'Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 – percorso formativo "*Operatore ai servizi di promozione e accoglienza – ind. 1: strutture ricettive*" DispDis-16 (pari ad € 321.540,00).
Con riferimento al procedimento esecutivo recante n. R.G.E. 3241/2022, il Giudice dell'Esecuzione, letti gli atti, valutata come positiva la dichiarazione resa dall'Amministrazione Regionale e visto il progetto di distribuzione amichevole elaborato dai creditori, con ordinanza del 18.09.2023 ordinava al terzo Regione Puglia di pagare a:
- [*omissis*] a parziale soddisfo del proprio credito la somma di € 15.479,23;
- [*omissis*] a parziale soddisfo del proprio credito la somma di € 14.165,16;
- [*omissis*] a parziale soddisfo del proprio credito la somma di € 3.002,39;
- [omissis] a parziale soddisfo del proprio credito la somma di € 35.088,63;

dichiarando contestualmente l'incapienza per il credito residuo nonché i terzi liberati da ogni obbligo con il pagamento, previo rilascio delle relative quietanze.
Con riferimento al procedimento esecutivo recante n. R.G.E. 3400/2022, il Giudice dell'Esecuzione, letti gli atti del procedimento, valutata come positiva la dichiarazione resa dall'Amministrazione Regionale e visto il progetto di distribuzione amichevole elaborato dai creditori, con ordinanza del 05.10.2023 ordinava al terzo Regione Puglia di pagare a:
- [*omissis*] la somma di € 46.923,72 nonché le spese di procedura per € 9.459,88 (comprensive di accessori di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Attilio Triggiani;
- [*omissis*] la somma di € 18.408,35 nonché le spese di procedura per € 2.900,00 (comprensive di accessori di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Attilio Triggiani;
- [*omissis*] la somma di € 2.627,46 nonché le spese di procedura per € 1.700,00 (comprensiva di accessori di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Speranza;
- [*omissis*] la somma di € 35.443,07 nonché le spese di procedura per € 3.782,52 (comprensive di accessori di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Recchia;
- [*omissis*] la somma di € 3.328,91 nonché le spese di procedura per € 1.960,24 (comprensive di accessori di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Recchia;

dichiarando contestualmente l'incapienza del credito per il residuo ed il terzo liberato da ogni obbligo con il pagamento, previo rilascio delle relative quietanze.
Nelle more della notifica delle suindicate ordinanze, con nota prot. n. AOO_137/PROT/12/10/2023/0031915, la Sezione Formazione chiedeva all'Ente I.I.P., di voler fornire, entro e non oltre il termine di 10 giorni, rassicurazioni in merito all'esatta e utile esecuzione delle attività finanziate, con contestuale trasmissione del cronoprogramma dettagliato delle attività fino alla chiusura dell'AUO e l'elenco circoscritto dei corsisti, corredato da tutti i dati anagrafici degli stessi; richiesta che, tuttavia, restava priva di riscontro. Pertanto, preso atto della mancata trasmissione da parte dell'ente attuatore del cronoprogramma delle attività fino alla chiusura dell'A.U.O., della mancata ed esatta

esecuzione delle attività finanziate nonché del mancato invio dell'elenco circoscritto dei corsisti corredato da tutti i dati anagrafici degli stessi, con Atto Dirigenziale n. 2296 del 30/11/2023 sono state revocate le attività assegnate con Atto Dirigenziale n. 1342 del 24/10/2019 di approvazione delle graduatorie dell'Avviso 2/FSE/2019, nonché il finanziamento pari a euro 482.310,00 assegnato al soggetto attuatore per la realizzazione del corso "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - Ind. 1: strutture ricettive", codice progetto DispDis-16, a valere sull'impegno di spesa assunto con lo stesso atto Dirigenziale, con contestuale diffida alla restituzione dell'importo di quanto già erogato a titolo di acconto.
Tuttavia, la suindicata revoca – atto dovuto della Sezione Formazione in virtù degli inadempimenti posti in essere dall'Ente Attuatore e in ossequio alla normativa comunitaria di settore – non può pregiudicare le ragioni dei terzi creditori risultati assegnatari a seguito di ordinanze del Giudice dell'Esecuzione; pertanto, la Regione Puglia è tenuta a dare esecuzione alle riferite ordinanze, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Attuatore, anche a mezzo escussione delle polizze fideiussorie rilasciate .
Ed invero, la Sezione Formazione ha provveduto in tal senso mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti amministrativi:
- A.D. n. 463 del 13/03/2024 di escussione della polizza fideiussoria n. EBAN200015300 emessa dalla società CASUALITY AND GENERAL INSURANCE COMPANY per l'importo di € 160.770,22 successivamente esteso all'importo di € 164.288,22;
- A.D. n. 475 del 14/03/2024 di escussione della polizza fideiussoria serie II n. 002337 rilasciata dalla società ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. per l'importo di € 151.680,00;
- A.D. n. 484 del 15/03/2024 di escussione della polizza fideiussoria serie II n. 001940 rilasciata dalla società ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. per l'importo di € 161.628,91.
Nelle more della definizione congiunta con la Sezione Bilancio e Ragioneria delle modalità operative contabilmente attuabili ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle riferite ordinanze, sono stati notificati alla Sezione Formazione:
- atto di precetto a firma dell'avv. Massimiliano Recchia in relazione alla posizione del sig. [omissis] nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G.E. 3400/2022 per il complessivo importo di € 2.130,07 (di cui € 1.960,24 a titolo di sorte capitale ed € 142,00 a titolo di compensi per il precetto oltre spese generali 15% e cap 4%)
- atto di precetto a firma dell'avv. Massimiliano Recchia per le competenze legali riconosciute con l'ordinanza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G.E. 3400/2022 in relazione alla posizione del sig. [omissis] per il complessivo importo di € 3.498,74 (di cui € 3.328,91 a titolo di spese legali liquidate in ordinanza ed € 142,00 a titolo di compensi per il precetto oltre spese generali 15& e cap 4%);
- atto di precetto a firma dell'avv. Massimiliano Recchia in relazione alla posizione della sig.ra [omissis] nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G.E. 3400/2022E per il complessivo importo di € 35.838,95 (di cui € 35.443,07 a titolo di sorte capitale ed € 331,00 a titolo di compensi di precetto oltre spese generali 15% e cap 4%);
- atto di precetto a firma dell'avv. Massimiliano Recchia per le competenze legali riconosciute con l'ordinanza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G.E. 3400/2022 in relazione alla posizione della sig.ra [omissis] per il complessivo importo di € 3.952,35 (di cui € 3.782,52 a titolo di spese legali liquidate in ordinanza ed € 142,00 a titolo di compensi per il precetto oltre spese generali 15% e cap 4%);
- atto di precetto a firma dell'avv. Attilio Triggiani – soggetto al regime ordinario - in relazione alla posizione della sig.ra [omissis] nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G.E. 3400/2022 per il complessivo importo di € 57.783,59 (di cui € 46.923,72 a titolo di sorte

capitale ed € 816,35 a titolo di interessi nonché € 9.459,88 a titolo di spese legali liquidate in ordinanza nonché € 583,64 a titolo di compensi per il precetto comprensivi di oneri);
- atto di precetto a firma dell'avv. Attilio Triggiani in relazione alla posizione della sig.ra [omissis] nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G.E. 3400/2022 per il complessivo importo di € 22.068,86 (di cui € 18.408,35 a titolo di sorte capitale ed € 322,73 a titolo di interessi nonché € 2.900,00 a titolo di spese legali liquidate in ordinanza ed € 437,73 a titolo di compensi per il precetto comprensivi di oneri).

Pertanto, all'esito dell'istruttoria preliminare, il debito da riconoscersi come legittimo da parte dell'Amministrazione risulta pari ad **€ 197.335,43** di cui:
- € 174.466,92 a titolo di sorte capitale riconosciuta ai creditori con ordinanze rese all'esito dei giudizi rubricati al n. R.G.E. 3241/2022 e R.G.E. 3400/2022;
- € 1.139,13 a titolo di interessi;
- € 21.729,38 a titolo di spese procedimentali e legali;

Al finanziamento della suddetta spesa pari al complessivo importo di € 197.335,43 si provvede come di seguito:
- per l'importo dovuto a titolo di sorte capitale pari ad € 174.466,92 con imputazione – esercizio 2024 – capitolo U0001318 previa riduzione di pari importo dal capitolo U1110097;
- per l'importo dovuto a titolo di interessi pari ad € 1.139,13 con imputazione – esercizio finanziario 2024 – capitolo U0001315;
- per l'importo dovuto a titolo di spese procedimentali e legali pari ad € 21.729,38 con imputazione – esercizio finanziario 2024 – capitolo U0001317.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei beneficiari si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione.

Il presente schema di disegno di legge è soggetto al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f) e comma 3 del Regolamento Regionale del 24 Marzo 2014 n. 5, giusta D.G.R. n. 1906 del 25 Novembre 2021.

Monica Calzetta
15.05.2024
07:28:53
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta _____

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini _____

Silvia Pellegrini
23.05.2024 16:12:31
GMT+01:00

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo _____

Sebastiano Giuseppe Leo
03.06.2024 10:49:38
GMT+01:00

Legge Regionale _____ 2024, n. _____
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, il debito fuori bilancio derivante ordinanze rese dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Mobiliari – in data 18.09.23 (R.G.E. n. 3241/2022) e in data 05.10.23 (R.G.E. n.3400/2022) e connessi atti di precetto, in virtù de quali l'Amministrazione Regionale è tenuta al pagamento dell'importo complessivo di **€ 197.335,43** di cui € 174.466,92 a titolo di sorte capitale riconosciuta ai creditori con le riferite ordinanze, € 1.139,13 a titolo di interessi nonché € 21.729,38 a titolo di spese procedimentali e legali.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della suddetta spesa pari al complessivo importo di € 197.335,43 si provvede come di seguito:
- per l'importo dovuto a titolo di sorte capitale pari ad € 174.466,92 con imputazione – esercizio 2024 – capitolo U0001318 previa riduzione di pari importo dal capitolo U1110097;
- per l'importo dovuto a titolo di interessi pari ad € 1.139,13 con imputazione – esercizio finanziario 2024 – capitolo U0001315;
- per l'importo dovuto a titolo di spese procedimentali e legali pari ad € 21.729,38 con imputazione – esercizio finanziario 2024 – capitolo U0001317.

Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO:	**Disegno di Legge Regionale _____ 2024, n. _____, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" – Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile: liquidazione somme di cui alle ordinanze di assegnazione rese nell'ambito dei giudizi rubricati ai nn. R.G.E. 3241/2022 – 3400/2022 e connessi atti di precetti (Sezione Formazione n. 2)**

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):

Riconoscimento di legittimità di n. 1 debito fuori bilancio derivante dalle ordinanze di assegnazione rese dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile nell'ambito dei giudizi rubricati ai nn. R.G.E. 324172022 e 3400/2022 con cui sono state assegnate ai creditori le somme vantate dall'ente I.I.P. nei confronti della Regione Puglia, oltre al pagamento ad opera dell'Amministrazione Regionale, terza pignorata, delle spese procedimentali e legali, ivi comprese quelle di cui ai connessi atti di precetto, per un totale complessivo di € 197.335,43.

Sez. I - Copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 Cost., art. 38 d.lgs. 118/2011 e art. 34 l.r. 28/2001

Trattasi di spesa:
x corrente
□ in conto capitale
ovvero minore entrata:
□ corrente
□ in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

Capitolo U0001318 "*Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"
Missione 1 Programma 11 Titolo 01
PDCF 1.03.02.99
Importo € 174.466,92
CRA 10.04

Capitolo U0001317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*"
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.5.4
Importo € 21.729,38
CRA 10.04

Capitolo U0001315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*"
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.05.04
Importo € 1.139,13
CRA 10.04

in caso di minore entrata:
CAPITOLO_____
Denominato "_____"
titolo_____, tipologia_____, importo _____;
CRA _____

Natura autorizzazione di spesa:
x limite massimo di spesa
□ onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____.

Copertura degli oneri:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO
Missione ___ Programma _____ Titolo _____
importo € _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Capitolo U111097 "*Oneri rinvenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili*"
Missione 1 Programma 3 Titolo 01
PDCF 1.10.99.99
Importo € 174.466,92
CRA 10.04

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
CAPITOLO_____
Denominato "_____"
titolo_____, tipologia_____, importo _____
CRA _____
(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:
□ dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
□ le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente;
□ le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

Si riportano i seguenti dati ed elementi che giustificano l'assenza di oneri sulla finanza regionale:_____

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
Capitolo U0001318 "*Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"
Missione 1 Programma 11 Titolo 01
PDCF 1.03.02.99
Importo € 174.466,92
CRA 10.04

Capitolo U0001317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*"
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.5.4
Importo € 21.729,38
CRA 10.04

Capitolo U0001315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*"
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.05.04
Importo € 1.139,13
CRA 10.04

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:
CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione ____ Programma _____ Titolo
Importo € _____

Sez. II - Conformità alla normativa di rango superiore

Con riferimento al presente emendamento si ritiene che:

x sia conforme alla normativa di rango superiore (Costituzione; vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; legislazione statale esclusiva e/o norme inderogabili nelle materie di legislazione concorrente; Statuto regionale)

□ non sia conforme alla seguente fonte normativa di rango superiore:
- □ vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
- □ Costituzione

□ legislazione statale (legislazione esclusiva e/o norme inderogabili nelle materie di legislazione concorrente)
□ Statuto regionale

per i seguenti profili:_____

Bari, li

Il funzionario responsabile
(Dott. GaetanoD'Innocenzo)
Firma

Gaetano D'Innocenzo
14.05.2024 17:11:50 GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione
(Avv. Monica Calzetta)
Firma

_____

Monica Calzetta
15.05.2024 07:28:53 GMT+00:00

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

Roberto Massari
03.06.2024 13:30:22 GMT+01:00

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

Regione Puglia

ALLEGATO A.1 ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: FOP/SDL/2024/00002

Modulo di attestazione su schema di disegno di legge di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _____ 2024, n. _____, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" – Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile: liquidazione somme di cui alle ordinanze di assegnazione rese nell'ambito dei giudizi rubricati ai nn. R.G.E. 324172022 – 3400/2022 e connessi atti di precetto (Sezione Formazione n. 2)

Sussistenza dei presupposti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio:

X si attesta la presenza di tutti i presupposti normativi necessari al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente schema di disegno di legge.

Si forniscono, in merito, le seguenti osservazioni/precisazioni:
(facoltativo)

Verifica dell'insussistenza di profili di responsabilità:

X si attesta che tutte le procedure amministrative poste in essere in relazione al debito fuori bilancio di cui al presente schema di disegno di legge sono state espletate nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie (ovvero indicare di seguito i motivi di contrasto o le criticità rilevate)

X si attesta l'insussistenza di profili di responsabilità disciplinare
oppure
□ si dichiara di aver rilevato i seguenti elementi che hanno profili di responsabilità disciplinare:
(descrivere le responsabilità rilevate, dare atto dell'avvio di azioni disciplinari e ogni altro elemento ritenuto utile) _____

X si attesta l'insussistenza di profili di responsabilità erariale
oppure
□ si dichiara di aver rilevato i seguenti elementi che hanno profili di responsabilità erariale:
(descrivere le responsabilità rilevate, dare atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Corte dei Conti e ogni altro elemento ritenuto utile)

Il Dirigente della
Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Monica Calzetta
15.05.2024
07:28:52
GMT+00:00

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOP	SDL	2024	2	03.06.2024

"RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118". TRIBUNALE DI BARI # SECONDA SEZIONE CIVILE: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RESE NELL'AMBITO DEI GIUDIZI RUBRICATI AI NN. R.G.E 3241/2022 # 3400/2022 E CONNESSI ATTI DI PRECETTO (SEZIONE FORMAZIONE N. 2)

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - ROBERTO MASSARI

Roberto Massari
03.06.2024 13:30:22
GMT+01:00

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA